



COMUNE DI RANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER
L'ESECUZIONE DI
MANOMISSIONI DELLA
SEDE STRADALE

- **Approvato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 01.07.2005
- **Modificato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2016
- **Modificato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/04/2017

- art. 1. Il presente regolamento si applica per tutti gli interventi comportanti il taglio strada e la manomissione delle sedi stradali comunali e delle altre aree pubbliche. Per eseguire tali interventi è necessario il rilascio di autorizzazione comunale, previa presentazione di apposita domanda, utilizzando i moduli predisposti dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio.
- art. 2. La domanda, oltre a specificare l'assunzione dell'impegno al rispetto di tutte le norme del presente regolamento, dovrà risultare corredata da una breve relazione sui lavori da svolgersi e da una rappresentazione planimetrica in scala adeguata indicante il luogo in cui i lavori saranno eseguiti.
- art. 3. L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, previa costituzione di un deposito cauzionale da versarsi presso la Tesoreria Comunale.
- art. 4. L'entità del deposito cauzionale è determinato in € 200,00= per metro lineare o frazione di percorrenza dell'intervento, con un minimo di € 500,00= per autorizzazione. In caso di manomissione di pavimentazioni diverse dalla comune pavimentazione stradale (es. pietra, giardino ecc...), l'entità del deposito cauzionale verrà quantificata di volta in volta. L'inosservanza di uno dei disposti esecutivi contenuti nell'autorizzazione comporterà l'incameramento d'ufficio della cauzione, fatti salvi i successivi provvedimenti amministrativi per il ripristino dei luoghi e recupero dei danni. L'ufficio Tecnico Comunale provvederà alla verifica del corretto ripristino del manto stradale entro 120 gg. dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori, nonché di richiesta di svincolo del deposito cauzionale. Tale periodo si rende necessario per monitorare eventuali cedimenti e/o assestamenti. Non sono soggetti a deposito cauzionale gli interventi eseguiti da Ditte direttamente incaricate dal Comune di Ranica.

In alternativa al deposito cauzionale è ammessa la presentazione di fideiussione a favore del Comune di Ranica (BG), che preveda espressamente le seguenti condizioni: formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., escutibile a prima e semplice richiesta del Comune, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La fideiussione prevede espressamente la rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni; prevede inoltre l'inopponibilità all'ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio e dell'eventuale corrispettivo per la fideiussione da parte del debitore principale.

- art. 5. Per la salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico transito devono essere osservate scrupolosamente le prescrizioni delle vigenti Leggi ed in particolare quelle del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, adottando tutte quelle segnalazioni e previdenze, sia nelle ore diurne che notturne, atte ad impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza di lavori, nonché incidenti sul lavoro; pertanto dovranno essere adottati anche tutti gli accorgimenti e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 494/96, restando a carico del richiedente ogni responsabilità al riguardo. Per la posa della segnaletica e per l'esecuzione degli interventi, che implicano limitazioni temporanee alla circolazione, tali da rendere necessaria l'istituzione di sensi unici alternati o comunque interruzioni del transito, dovrà essere richiesta al Corpo di Polizia Locale, almeno 15 giorni prima, l'emissione della relativa ordinanza, specificando il percorso alternativo e la durata dell'interruzione. Il richiedente terrà sempre il Comune di Ranica sollevato ed indenne da ogni responsabilità per tutti gli eventuali danni o sinistri derivanti dai lavori o per la mancata o imperfetta assunzione di precauzioni necessarie per la protezione del cantiere, a persone o cose, rimanendone unico e pieno responsabile.
- art. 6. Per le modalità di esecuzione dell'intervento dovrà essere rispettato quanto segue:
- 6.1. durante l'esecuzione dei lavori è vietato depositare materiali di qualsiasi genere sulla banchina o sulla carreggiata stradale;
- 6.2. eventuali limitazioni o interruzioni della circolazione stradale potranno essere attuate soltanto a seguito di specifica ordinanza del Comune di Ranica tramite il Corpo di Polizia Locale;
- 6.3. la demolizione della pavimentazione stradale dovrà essere preceduta dal taglio del conglomerato bituminoso con apposita apparecchiatura a lama circolare;

6.4. gli attraversamenti dovranno essere eseguiti ortogonalmente all'asse stradale ed in due tempi in modo da non interrompere il transito veicolare;

6.5. gli allacciamenti dovranno essere eseguiti il più possibile ortogonalmente rispetto all'asse stradale;

6.6. lo scavo dovrà essere limitato alla minima larghezza indispensabile ed il materiale proveniente dallo stesso dovrà essere portato a discarica a cura e spese del richiedente; in nessun caso è consentito il reimpiego di detto materiale per il ripristino delle sedi stradali;

6.7. alla profondità di cm. 40 circa dovranno essere stese retine di plastica color blu, bianco e giallo per la segnalazione delle sottostanti tubazioni;

6.8. qualora, durante l'esecuzione di lavori, si riscontri la presenza di reti interrato (pozzetti, condutture, cavi, spire magnetiche di attuazione impianti semaforici, ecc.), il richiedente resterà responsabile di eventuali danni arrecati agli stessi e/o terzi e dovrà provvedere sollecitamente al ripristino a proprie cure e spese senza nulla pretendere;

6.9. le tubazioni devono essere posate su di un letto di sabbia lavata precedentemente costituito dello spessore minimo di 10 cm. e ricoperte da uno strato sempre di sabbia dello spessore di cm. 15.

art. 7. I ripristini della pavimentazione stradale dovranno essere eseguiti secondo le seguenti fasi e modalità:

7.1. la ricarica delle sezioni di scavo, fino al limite della pavimentazione da ricostruire, deve essere eseguita con riporto di materiale asciutto di cava tout-venant, steso ben costipato con mezzi meccanici idonei, ed atto a ricevere la soprastante pavimentazione, con garanzia che non avvengano cedimenti con conseguente rottura della pavimentazione ed in modo tale da non creare eccessivi rigonfiamenti rispetto al piano esistente. In casi particolari, il Comune potrà prescrivere che la ricarica delle sezioni di scavo avvenga con un conglomerato misto cementato costituito da miscela di aggregato granulare di ghiaia (o pietrisco) e sabbia impastato con cemento e acqua in impianto centralizzato a produzione continua.

7.2. il ripristino del manto stradale, previa fresatura, dovrà essere sempre eseguito con stesura di conglomerato bituminoso dello spessore minimo di circa cm. 10 per la larghezza effettiva dello scavo e sovrastante tappetino d'usura posato ad incastro con il tappetino adiacente esistente senza alterare la livelletta stradale, dello spessore di cm. 3 e maggiorata di cm. 50 per lato (previa fresatura) rispetto alla larghezza dello scavo per il tratto interessato dallo scavo qualora lo stesso sia longitudinale all'asse stradale; qualora invece lo scavo sia eseguito trasversalmente il tappetino d'usura dovrà avere una larghezza maggiorata di cm. 50 per lato (previa fresatura) rispetto alla larghezza dello scavo stesso; dovranno altresì essere portati in quota tutti gli accessi agli altri servizi, quali caditoie, chiusini, saracinesche e quant'altro si trovi nell'area di rispetto del tappetino.

7.3. in caso la manomissione interessi longitudinalmente tratti stradali maggiori di mt. 5, dovrà essere ripristinato il tappetino d'usura per tutta la larghezza della strada, salvo eventuali deroghe concesse dal Settore Gestione del Territorio e sue Risorse; lo stesso potrà impartire diverse e particolari prescrizioni per il ripristino.

art. 8. In ordine alla tempistica di esecuzione dell'intervento di esecuzione dei ripristini, nonché alla durata delle autorizzazioni, si stabilisce quanto segue:

8.1. l'autorizzazione avrà durata di 3 mesi dalla data del rilascio e l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 1 mese dalla data stessa, pena la decadenza dell'autorizzazione; entro la scadenza dei 3 mesi succitati i lavori dovranno essere definitivamente completati.

8.2. fermo restando quanto precisato nel presente regolamento, si stabilisce che il riempimento dello scavo, con materiale arido ben costipato e/o strato di misto cementato, dovrà avvenire quotidianamente, non ammettendosi, salvo cause di forza maggiore, la presenza di scavi aperti nelle ore notturne.

8.3. la posa dello strato di base di pietrisco bitumato dovrà avvenire entro 48 ore dal riempimento, specificando che in ogni caso la manutenzione delle opere e del cantiere resta a carico del richiedente, il quale dovrà sempre ed immediatamente provvedervi non appena necessario, fino alla svincolo del deposito cauzionale.

- 8.4. trascorsi 45 giorni dal ripristino parziale (pietrisco bitumato) secondo le modalità sopraindicate, ad avvenuto assestamento, dovrà essere ripristinato il tappetino d'usura del manto stradale.
- 8.5. eventuale segnaletica orizzontale e verticale rimossa durante i lavori dovrà essere ripristinata a regola d'arte con le caratteristiche e l'ubicazione preesistenti;
- art. 9. Nel caso di esecuzione di allacci su massicciate diverse dalla comune pavimentazione stradale (massicciate in cls, in pietra, giardini ecc), queste dovranno essere ripristinate in ogni loro parte, perfettamente uguali a prima dell'esecuzione degli allacci, compresi i ripristini di eventuali zone limitrofe interessate dagli interventi.
- art. 10. In caso di inottemperanza a ciascuna delle prescrizioni relative alla tempistica e alla modalità dei ripristini di cui agli articoli precedenti, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale, incamerando la somma del deposito cauzionale.
- art. 11. In caso di modifiche della opere assentite dovrà essere richiesta autorizzazione di variante.
- art. 12. Il richiedente è tenuto a comunicare in forma scritta all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio di Polizia Locale la data di inizio dei lavori.
- art. 13. L'autorizzazione ai lavori è condizionata alla veridicità dei documenti allegati e viene rilasciata salvo diritti dei terzi ed ogni altro interesse tutelabile; è inoltre subordinata all'accettazione incondizionata di tutte le sue clausole e condizioni.
- art. 14. Copia dell'autorizzazione dovrà essere costantemente tenuta sul luogo dei lavori ed esibita, su richiesta, a tutti i funzionari incaricati.
- art. 15. Il mancato adempimento di quanto previsto dal presente Regolamento comporta la revoca dell'autorizzazione.
- art. 16. Opere eseguite in assenza di autorizzazione di cui al presente Regolamento o in difformità da essa verranno sanzionate ai sensi di legge.
- art. 17. Qualora il taglio strada sia preordinato all'esecuzione di allacciamenti alla pubblica fognatura e/o modifica degli stessi, l'autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria includerà l'autorizzazione al taglio strada.
- art. 18. Qualora il taglio strada sia richiesto da società / enti gestori delle reti costituenti opere di urbanizzazione primaria (acqua, gas, energia elettrica, telefono, fognatura, ecc.), per la manutenzione o realizzazione di tratti di rete, l'applicazione dei disposti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 potrà avvenire mediante deposito cauzionale o polizza cumulativa per gli interventi in programma.**